

Organismo Composizione della Crisi dell'ODCEC di TIVOLI

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DEL D.LGS. 14/2019 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 83/2022 e smi

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei Debiti del
Consumatore

Debitore: Francesco Lugli, [REDACTED]

[REDACTED]

GESTORE DELLA CRISI: Dott.ssa Pizziconi Silvia, [REDACTED]

[REDACTED]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Sommario

PREMESSA	4
Informazioni circa la situazione familiare del Debitore	9
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore	9
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni	9
Tabella 1: Riassunto situazione debitoria.....	11
Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria.....	11
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori	12
Informazioni economico patrimoniali.....	12
Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore.....	12
Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali	13
Tabella 5: Dati Redditali anno 2025	13
Tabella 6: Spese medie mensili anno 2025	14
Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale.....	14
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte	15
Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda	15
Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura.....	17
Tabella 8: Compensi e spese della procedura	17
Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato.....	18
Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE	19
Tabella 10: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti	21
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	22
Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio	23
Tabella 12: Prospetto sintetico consolidamento debiti	24



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 13: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	26
Prerogativa del Piano	27
CONCLUSIONI	27
ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	29
ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE	30
ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI	31
ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI	33
Pagamento Compensi e Spese Procedura.....	33
Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario.....	34
Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2025 - 2034	35
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	37



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

PREMESSA

La sottoscritta Dott.ssa Pizziconi Silvia, is [REDACTED]
[REDACTED] è stata nominata dall'OCC dell'ODCEC di TIVOLI, quale professionista incaricato di
assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e
smi, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Francesco
Lugli, [REDACTED]
[REDACTED] che risulta qualificabile come consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett.
e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere iscritta all'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto presso l'Odcec di Tivoli;
- non è legata al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetta, inabilitata, fallita o è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legata al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi, e cioè il Debitore:



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi. Si richiamano al riguardo la sentenza del Tribunale Ancona, 28 Dicembre 2023 – Tribunale di Taranto, 23 Gennaio 2023 – Tribunale di Cuneo 08 Febbraio 2023 - in merito alla qualifica di consumatore per debiti derivanti da fidejussioni in favore di imprese di famigliari nelle quali, il sovraidebitato, non detiene alcuna partecipazione societaria né assume ruoli amministrativi nella stessa e
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d. fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e. fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n.159.

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

La domanda come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal [REDACTED]

Sono state effettuate le seguenti richieste di accesso alle banche dati e precisazioni del credito (Allegato F) ed è stata, inoltre, esaminata la documentazione messa a disposizione dal debitore e allegata al ricorso.

Rispetto ai creditori particolari si precisa che per tutti è stata inviata una prima richiesta e in mancanza di risposta si è provveduto ad inviare uno o più solleciti. In caso di mancata risposta sono stati inseriti i dati forniti dal debitore.

Una menzione particolare va fatta sui seguenti creditori:

[REDACTED] il creditore ha fornito precisazione del credito. Il debitore ritiene che l'importo del debito indicato non sia corretto in quanto il decreto ingiuntivo n. 4171/2012 è stato emesso per l'importo di € 90.000,00, ma poi successivamente - in data 20.1.2020 - al Sig. Lugli è stato notificato un atto di precetto per il limitato importo di € 65.427,22 già comprensivo di interessi e spese e relativo al solo mutuo concesso alla Villacidro Terminal (residuo importo di € 41.033,36), come risultante dal pignoramento presso terzi notificato il 22.6.2020. Alla luce di quanto sopra, è stato richiesto di rettificare l'importo, ma alla data della stesura della presente relazione non si è avuta risposta. Il Gestore, tuttavia, ha considerato valido il dato fornito dal creditore in quanto nel documento denominato "doc. 11" che si richiama nella precisazione viene evidenziato il saldo iniziale di 41.033,36 (per saldo mutuo chirografario), ma ad esso si sommano € 61.877,39 quale sorte capitale per saldo negativo di conto corrente, benchè nella precisazione viene riportato descrittivamente solo la prima delle due obbligazioni. Quindi il dato "numerico" fornito nella precisazione, a parere del gestore, è corretto;

- [REDACTED] Il creditore non è stato indicato inizialmente dal debitore. La posizione è emersa nel corso delle verifiche effettuate dal gestore. Lo stesso non ha fornito risposta al gestore nonostante i solleciti



Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

Il Sig. Lugli Francesco è residente formalmente [REDACTED]
[REDACTED] La sua dimora effettiva è da individuarsi, però, in [REDACTED]
[REDACTED] presso un immobile detenuto in locazione tramite regolare contratto.
E' dipendente presso [REDACTED] con contratto a
tempo indeterminato.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Di seguito si riportano le cause del sovraindebitamento così come indicate dal debitore all'interno del ricorso: *“La maggior parte delle posizioni debitorie del Sig. Lugli sono sorte in virtù di alcune garanzie rilasciate da quest'ultimo, dal 2006 in poi, in favore di una società, la [REDACTED] di cui era socia, tra gli altri, la madre del proponente, la Sig.ra [REDACTED] all. n. 3): a seguito del mancato adempimento alle obbligazioni pecuniarie assunte dalla predetta società nei confronti di alcuni istituti bancari e del successivo fallimento della stessa, dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 26.9.2014 (fallimento n. 704) (cfr. all. n. 4), diversi creditori ottenevano dalle autorità giudiziarie l'emissione di vari decreti ingiuntivi anche a carico del Sig. Lugli che, quindi, si è visto onerato di diversi e cospicui debiti che con il proprio stipendio non è riuscito a onorare. Attualmente e fin dal 2012, per come risulterà in seguito, lo stesso proponente subisce, infatti, la trattenuta mensile di 1/5 sul proprio stipendio dal primo creditore [REDACTED] [REDACTED] che ha proceduto al pignoramento presso terzi nei confronti del datore di lavoro del medesimo mentre gli altri creditori che si indicheranno nel dettaglio in seguito – qualcuno di essi munito di titolo*



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

esecutivo – non sono riusciti a recuperare alcunchè del proprio credito. Come verrà dettagliatamente spiegato nel corso del presente atto il Sig. Lugli non risulta più proprietario di alcun bene immobile poiché, nel 2013, lo [REDACTED] nel frattempo, aveva incorporato per fusione [REDACTED] - pignorava la quota parte (50%) di un immobile dell'odierno proponente sito [REDACTED] - accatastato al Foglio 15, particelle nn. 152-156/502 e 156/503 – e a seguito della vendita del predetto solo un creditore intervenuto, lo [REDACTED] [REDACTED] otteneva, per l'effetto di ipoteca primaria, l'integrale soddisfacimento del proprio credito precisato in sede esecutiva mentre il credito originario di Ex [REDACTED] veniva soddisfatto per l'esigua somma di € 1.450,55 ([REDACTED]) e di € 1.571,42 ([REDACTED]), e in favore di altri creditori intervenuti (ex Banca Popolare del Lazio) non veniva ripartita alcuna somma (cfr. all. n. 5). Nel frattempo, in data 21.7.2011, il Sig. Francesco Lugli si separava consensualmente dalla moglie [REDACTED] con accordo ratificato dal Tribunale di Roma (cfr. all. n. 6) in cui si prevedeva che il primo corrispondesse alla seconda la somma mensile di € 1.000,00 per il mantenimento dei propri due figli, [REDACTED] [REDACTED] la somma mensile di € 1.200,00 per il mantenimento dei figli, non ancora completamente autonomi economicamente. Il Sig. Lugli lavora presso [REDACTED] [REDACTED] percependo mensilmente la retribuzione netta media di circa € 3.900-4.000,00, al netto della trattenuta di € 1.071,16 che subisce per effetto del pignoramento presso terzi azionato dalla [REDACTED] che si indicherà nel dettaglio al successivo punto B) n.1 In considerazione di quanto sopra evidenziato l'odierno proponente non riesce attualmente – e sarà impossibilitato anche per il futuro – a ripianare integralmente la propria esposizione debitoria, che verrà specificatamente descritta di seguito. Preme rilevare, infatti, che in presenza di un pignoramento pendente sullo stipendio per un importo debitorio molto elevato – ad oggi ammontante a circa € 380.000,00, come risultante al successivo punto B n. 1 – gli altri creditori del Sig. Lugli – per un altro importo complessivo di circa € 340.000,00, come risultante al successivo punto B n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 – non potranno mai trovare alcuna soddisfazione, neppure parziale. Lo stesso credito della [REDACTED] [REDACTED] per come si evidenzierà in seguito al punto B n.1) che ha originato nel 2012 – e produce ancor oggi – la trattenuta del 1/5 sullo stipendio del Sig. Lugli non potrà essere soddisfatto integralmente perché, pur auspicando per quest'ultimo una serena e lunghissima vita, sarà difficilmente ripianabile, per il cospicuo importo, nei prossimi anni di vita lavorativa e con la successiva pensione.”



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Si forniscono, di seguito, dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo chirografario	325.515,06	44,01%	0,00	0,00%
Apertura di credito in c/c	255.299,29	34,52%	0,00	0,00%
Fin. Credito al consumo	122.441,07	16,55%	507,25	100,00%
Tributi	20.050,76	2,71%	0,00	0,00%
Condanne Spese lite	13.430,00	1,82%	0,00	0,00%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti	2.918,24	0,39%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 739.654,42.

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito:

Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
07/08/2008	Fin. Credito al consumo	██████████	507,25	4.610,00	11,00%
	Tributi	1 ██████████			N.D.
20/03/2006	Apertura di credito in c/c	6 ██████████			N.D.
10/05/2010	Apertura di credito in c/c	██████████			N.D.
29/07/2009	Fin. Credito al consumo	2 ██████████			N.D.
29/02/2008	Mutuo chirografario	██████████			N.D.
20/03/2006	Mutuo chirografario	██████████			N.D.
	Debiti per le retribuzioni dei professionisti	██████████			N.D.
	Condanne Spese lite	██████████			N.D.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 4 anni. Alla data di stesura della presente relazione non sono ancora disponibili i dati relativi ai redditi 2024, pertanto si assumono pari al 2023..

Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego Reddito Anno 2021	Impiego Reddito Anno 2022	Impiego Reddito Anno 2023	Impiego Reddito Anno 2024
Debitore: Francesco Lugli C.F. LGLFNC61R02H501M	DIPENDENTE 87.550	DIPENDENTE 86.744	DIPENDENTE- 87.807	DIPENDENTE 87.807
Altro Reddito	0	0	0	0
Totale	87.550	86.744	87.807	87.807

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Tabella 5: Dati Reddituali anno 2025

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	7.317,25
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	7.317,25

Rispetto al reddito netto mensile, al Gestore, preme evidenziare che il conteggio risultante nelle tabelle presenti all'interno della relazione è stato effettuato considerando i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Dai colloqui effettuati con il debitore e il suo legale, [REDACTED] emerso che tali redditi risentirebbero di importi che il Sig. Lugli ha percepito negli ultimi anni, ma che non possono essere considerati costanti. Pertanto, al fine di dare maggiore chiarezza sui redditi che il sovraindebitato può mettere "con certezza" a disposizione della procedura, il Gestore ha provveduto altresì a stimare l'importo del reddito considerando la sola paga base risultante dalle buste paga fornite dal debitore per gli anni 2018-2019 (9.535,84 € per 14 mensilità - al lordo della trattenuta del pignoramento): infatti in tali annualità le somme percepite sarebbero prive degli importi definitivi "non costanti".

Da tali conteggi si stima che il reddito mensile che "con certezza" può essere messo a disposizione della procedura sarebbe pari ad € 6.200 circa.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 6: Spese medie mensili anno 2025

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	2.800,00

L'importo delle spese mensili (2.800,00 €) è comprensivo della somma di € 1.200,00 relativa all'assegno di mantenimento). Il gestore ha provveduto a verificare che le spese dichiarate (depurate dell'assegno di mantenimento) sono coerenti con i parametri ISTAT sia per Tipologia Familiare "persona sola 35-64 anni" (€ 1.715,15) che per area geografica (€ 2.328,60).

Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	4.517,25
Rata mensile debiti attuali	NON CALCOLABILE
Rapporto rata reddito disponibile attuale	***
Rapporto rata reddito attuale	***



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Ai fini della verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore si procede con il mettere in rapporto lo stipendio medio mensile con le rate mensili dei debiti. Nel caso specifico, per la particolarità dei rapporti debitori in essere (di cui si dirà in seguito), non è possibile determinare le rate mensili dei debiti (tabella 7). Risulta però evidente che lo stipendio disponibile non è sufficiente a soddisfare integralmente il debito complessivo che ammonta a 739.654,42 euro, pertanto il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 7.317,25 e le spese pari a € 2.800,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa (4.521,25 €).

Qualora si volesse considerare il reddito disponibile "costante", così come sopra definito, la differenza sarebbe data da un reddito mensile pari ad € 6.200,00 e le spese pari a € 2.800,00. In questa ipotesi, il reddito disponibile per il rimborso dei prestiti sarebbe pari ad € 3.400,00.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la possibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate grazie ad una adeguata capacità reddituale.

Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni sul sovraindebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi;
- La proposta del Piano è ammissibile;



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

- La domanda del piano rispetta le disposizioni di cui all'Art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi corredata con l'elenco:
 - a) di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- E' stata valutata, ai fini della concessione del finanziamento, il merito creditizio ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi (vds infra);
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dal D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

Una menzione particolare va fatta riguardo la meritevolezza del debitore. A tal proposito il gestore richiama la sentenza del Tribunale di Ancona del 28 dicembre 2023, che si esprime in merito alla meritevolezza del debitore che rilascia fideiussione a favore di una banca per i debiti contratti dalla società (una s.r.l.) di cui sono soci i genitori.

Il Tribunale non riconosce alcuna colpa grave del figlio per avere prestato fideiussione a garanzia dei debiti della società dei genitori, benché l'esposizione debitoria della società sia enorme, e ben al di là delle capacità patrimoniali e reddituali del fideiussore.

Alla luce della citata sentenza e della documentazione esaminata, si ritiene che non esista "*colpa grave, malafede o frode*" del debitore nell'assumere obbligazioni (art. 69 CCII).



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura

Si riporta nella tabella di seguito un prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame:

Tabella 8: Compensi e spese della procedura

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)		
Importo dell'Attivo		72.411,30
Importo del Passivo		739.654,42
Importo attribuito ai Creditori		72.411,30
Non si applicano limiti massimi al compenso		7.241,13
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO		
	MINIMO	MASSIMO
	6.366,96	7.334,48
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO		
	549,26	3.791,84
TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE		
	6.916,22	11.126,32
RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%)	40,00%	-2.766,49
TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE		4.149,73
COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		
		5.342,89
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%)	15,00%	801,43
TOTALE COMPENSO		6.144,32
RIPARTIZIONE COMPENSO		
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE		-
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	1.351,75
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA		0,00
TOTALE		7.496,07
RITENUTA D'ACCONTO	20,00%	-
NETTO A PAGARE		7.496,07
A) Totale Compensi e spese gestore della crisi		7.646,00
C) Spese di Giustizia		
		200,00
A – B + C)Totale Spese Procedura		
		6.846,00
B) Acconti versati all'OCC		
		1.000,00



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

**Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore
abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato**

Ai sensi dell'art. 68 c. 3 del Codice della crisi il gestore nella sua relazione, *“deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”* così come riportato nell' allegato.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”. L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE.

Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021		
Quesito	Risposta	Coefficiente
Numero componenti Nucleo Familiare	3	2,04
Figli disabili	NO	
Ci sono 3 figli	NO	
Ci sono 4 figli	NO	
Ci sono 5 figli	NO	
Ci sono figli minorenni	NO	
Ci sono figli minori di 3 anni	SI	0,30
COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA		2,34

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all’atto della concessione.

L’ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l’assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEE, calcolato in precedenza. L’assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell’INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti.

Nel caso specifico il gestore segnala che il debito è formato principalmente da fidejussioni rilasciate alla società [REDACTED] e quindi non direttamente allo stesso imputabili. Infatti il debitore principale è la citata società.

Parte della dottrina ritiene che l’art. 68 parli esplicitamente di “contratti di finanziamento” e non di contratti di fidejussioni, sostenendo che il merito creditizio non vada calcolato per questo tipo di contratti.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte il gestore ha voluto comunque valutare il merito creditizio ai sensi dell’art. 68, trasponendo i debiti della società sulla figura del fidejussore, ma la particolarità della situazione ha reso impossibile tale calcolo. Infatti i debiti della società garantiti dal Sig. Lugli sono di diversa natura (apertura di conto corrente, mutui, finanziamenti,..) che non consentono di avere una *rata mensile* definita o definibile.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

L'unico contratto personale del debitore è quello relativo al prestito personale 2167817 del 07/08/2008 ora gestito da [REDACTED] che prevedeva l'impegno del debitore per € 507,25 mensili.

Al fine di meglio comprendere il ragionamento che ha seguito il gestore si riportano tutti gli impegni assunti dal sovraindebitato in ordine cronologico:

- 20/03/2006 fidejussione omnibus (*obbligazioni su operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che venissero in seguito consentite*) presso [REDACTED] per 260.000,00 €;
- 12/05/2006 fidejussione su posizioni varie per € 214.000,00 presso [REDACTED]
- 28/12/2006 fidejussione omnibus (*su obbligazioni su operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che venissero in seguito consentite*) presso [REDACTED] per € 221.000, 00;
- 26/02/2008 fidejussione per € 78.000,00 per c/c ordinario e c/anticipi su fatture presso [REDACTED]
- 26/02/2008 fidejussione per € 150.000,00 su [REDACTED]
- 22/07/2009 fidejussione per € 90.000,00 per [REDACTED]
[REDACTED]
- 27/05/2020 cambiale per € 200.000,00 per garanzia prestito nr. [REDACTED]
- 14/09/2020 fidejussione per € 375.000,00 su mutuo ipotecario [REDACTED]

La varietà delle posizioni garantite, anche volendo trasporre le obbligazioni della società sulla situazione reddituale del Sig. Lugli, come già detto, rendono impossibile definire una "rata media mensile" utile al calcolo. Il conteggio previsto dall'art. 68 CCII potrebbe essere applicato solo sul prestito personale, ma la valutazione finale del merito creditizio sarebbe comunque incerta considerando l'impegno delle garanzie assunte prima della stipula del contratto.

A parere del gestore, anche in assenza di un conteggio "ex art. 68", risulta comunque evidente che gli Istituti non abbiano valutato correttamente il merito creditizio, essendo gli importi garantiti notevolmente superiori rispetto alle sue disponibilità.

Si riporta di seguito la tabella con le valutazioni.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 10: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a	Data di erogazione	Valore dell'assegno	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile	(C) Importo complessivo di rate	Residuo (A-B-C)	Merito Creditizio
██████████	4.629,00 €	20/03/2006	381,72 €	2,34	893,22 €	INTERMINATO	3.735,78 €	NO
██████████ - fidejussione	4.629,00 €	28/12/2006	381,72 €	2,34	893,22 €	INTERMINATO	3.735,78 €	NO
██████████ S.R.L. fidejussione	4.610,00 €	29/02/2008	395,98 €	2,34	926,59 €	INTERMINATO	3.683,41 €	NO
██████████ prestito personale 2167817	4.610,00 €	07/08/2008	395,98 €	2,34	926,59 €	507,25 €	3.176,16 €	SI
██████████ fidejussione	4.841,00 €	29/07/2009	395,98 €	2,34	926,59 €	INDETRMINATO	3.914,41 €	NO
██████████ - fidejussione	4.601,00 €	10/05/2010	411,53 €	2,34	962,98 €	INDETRMINATO	3.638,02 €	NO

Dott.ssa Silvia Pizziconi - ██████████



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 11.

In particolare entro 7 mesi dall'omologa il debitore si impegna a versare la somma di € 16.600,00 a G [REDACTED] SPV srl e 13.400, 00 a [REDACTED]. Al termine del settimo mese dall'apertura del piano il debitore si impegna a versare la somma: di € 1.113,93 per 18 mensilità al creditore [REDACTED] di € 1.048,16 per 18 mensilità a tutti gli altri creditori, di € 220,91 per una mensilità al creditore [REDACTED]. Si presume l'omologa del piano al 30/06/2025.

Per i compensi previsti per l'Organismo di Composizione delle Crisi e del Legale Avv. Bucciarelli, il debitore si impegna al versamento, in prededuzione, nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di ammissibilità della presente proposta e l'omologa del piano.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
[REDACTED]	4 - [REDACTED]	14.727,77	1,500%	220,92	98,500%
[REDACTED]	1 - [REDACTED]	20.050,76	100,000%	20.050,76	0,000%
[REDACTED]	6 - [REDACTED]	210.000,00	11,000%	23.100,00	89,000%
[REDACTED]	9 - [REDACTED]	45.299,29	2,640%	1.195,90	97,360%
[REDACTED] (Chirografario)	2 - [REDACTED]	107.713,30	2,640%	2.843,63	97,360%
[REDACTED] (Chirografario)	5 - [REDACTED]	168.413,46	2,640%	4.446,12	97,360%
[REDACTED]	8 - [REDACTED]	157.101,60	11,000%	17.281,18	89,000%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato mobiliare)	[REDACTED]	2.918,24	100,000%	2.918,24	0,000%
Condanne Spese lite (Chirografario)	9 - [REDACTED]	13.430,00	2,640%	354,55	97,360%

Dott.ssa Silvia Pizziconi - [REDACTED]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

In Tabella 12, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E. Si ipotizza omologa al 30/06/2025.

Tabella 12: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rate	Importo Rate Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
[REDACTED]	4 [REDACTED]	220,92	0,00	1	31/01/2026	220,92	3,02%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	[REDACTED]	20.050,76	0,00	18	31/01/2026	1.113,93	15,22%
[REDACTED] (Chirografario)	6 [REDACTED]	23.100,00	16.600,00	18	31/01/2026	361,11	4,94%
[REDACTED] (Chirografario)	[REDACTED]	1.195,90	0,00	18	31/01/2026	66,44	0,91%
[REDACTED] (Chirografario)	2 - [REDACTED]	2.843,63	0,00	18	31/01/2026	157,98	2,16%

Dott.ssa Silvia Pizziconi - [REDACTED]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

[REDACTED]	[REDACTED]	4.446,12	0,00	18	31/01/2026	247,01	3,38%
Mutuo chirografario	8 - [REDACTED]	17.281,18	13.400,00	18	31/01/2026	215,62	2,95%
[REDACTED]	10 - E [REDACTED]	2.918,24	0,00	1	30/06/2025	2.918,24	39,88%
[REDACTED]	9 [REDACTED]	354,55	0,00	18	31/01/2026	19,70	0,27%

**Dott.ssa Silvia Pizziconi - Viale Pio XII, 24, Cave
Telefono: 069507868 - Pec: silviapizziconi@pec.it**



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 13: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	7.317,25*
B- Spese mensili	2.800,00

*vds infra

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	507,25	4.875,55
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	NON DEFINIBILE	66,63%
Reddito mensile per spese (A-C)	NON DEFINIBILE	2.441,70

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolumità è del tutto evidente.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori, qualora tali dati sono disponibili.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Dott.ssa Silvia Pizziconi - [REDACTED]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Con osservanza

Dott.ssa Silvia Pizziconi

Dott.ssa Silvia Pizziconi - [Redacted Signature]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Dott.ssa Silvia Pizziconi [Redacted Signature]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Denaro no contanti (assegni, etc)	[REDACTED]	100,00%				10.454,78
Denaro no contanti (assegni, etc)	[REDACTED]	100,00%	1			83,88
Denaro no contanti (assegni, etc)	[REDACTED]	100,00%				77,63

Dott.ssa Silvia Pizziconi - [REDACTED]



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]							[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Dott.ssa Silvia Pizziconi - [REDACTED]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata mensile	Reddito mensile epoca finanziamento	% Rata Reddito	Debito residuo	Categoria credito
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Dott.ssa Silvia Pizziconi - [REDACTED]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI

Pagamento Compensi e Spese Procedura

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 9, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi.

	2025	2026	2027	2028	2029
Compensi e spese gestore della crisi	6.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rispetto ai compensi della procedura si chiede che gli stessi vengano considerati prededucibili. Si chiede altresì che gli stessi possano essere accantonati su un apposito conto corrente dedicato alla procedura, per essere liquidati dal Giudice solo al termine della stessa.

Dott.ssa Silvia Pizziconi



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario

Fabbisogno Piano	2025	2026	2027
Totale Rate Debito	2.918,24	56.402,40	13.090,80
Compensi e Spese Procedura	6.846,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	9.764,24	56.402,40	13.090,80
Reddito Disponibile per Piano	54.207,00	54.207,00	54.207,00
Altre Entrate		30.000,00	0,00
Totale disponibilità per Piano	54.207,00	84.207,00	54.207,00
Fabbisogno Extra reddito	44.442,76	27.804,60	41.116,20

Dott.ssa Silvia Pizziconi



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione esaminata	Check list
Provvedimento Nomina Tribunale e/o OCC	X
Copia Carta identità e codice fiscale	X
Certificato di Stato di Famiglia	X
Certificato di residenza	X
Dichiarazione dei Redditi ultimi 4 anni	X
Copia Ultima Busta Paga	X
Estratti conti Banca/Posta ultimi 5 anni	x
Copia Contratto di Locazione ad uso abitativo	x
Certificato Carichi Pendenti	X
Certificato Casellario Giudiziale	X
Copia Decreto di Omologa Separazione	X
Certificazione centrale Rischi Banca D'Italia	X
Certificazione CAI Banca D'Italia	X
Crif	X
Visura Registro informatico Protesti CCIAA	X
Visure ACI	X
Estratti di Ruolo Agenzia Entrate Riscossione SPA	X

Dott.ssa Silvia Pizziconi - 



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Autocertificazione Sig. Lugli	X
Autocertificazione Elenco Spese Familiari	X
Precisazione del Credito	X
Copia Pec/Precisazione del Credito verso (in mancanza di risposta)	X

Dott.ssa Silvia Pizziconi 

